



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 102 DEL 21/02/2023

**OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DELL'ASL TO4 DOTT.
ALESSANDRO GIRARDI**

Proponente: ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE

Numero di Proposta: 136 del 20/02/2023

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DELL'ASL TO4 DOTT. ALESSANDRO GIRARDI

IL DIRETTORE GENERALE
ott. Stefano SCARPETTA
(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Premesso che la Giunta Regionale del Piemonte, con atto deliberativo n. 21-3303 del 28/5/2021, ha nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016, il Dott. Stefano Scarpetta quale Direttore Generale dell'A.S.L. TO4, a decorrere dall'1/06/2021, per la durata di tre anni;
- Vista la deliberazione n. 638 del 15/6/2021 con la quale il Direttore Generale ha nominato la dott.ssa Gloria Chiozza nel ruolo di Direttore Sanitario d'Azienda a decorrere dal 28/6/2021 e fino alla nomina di un nuovo Direttore Generale;
- Preso atto che, con nota prot. n. 18758 del 20/02/2023, la dott.ssa Gloria CHIOZZA ha dichiarato di voler rinunciare all'incarico di Direttore Sanitario dell'ASL TO4 a decorrere dall'1.3.2023 e che pertanto, con la stessa decorrenza deve essere considerato risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale a lei conferito con il succitato atto deliberativo;
- Dato atto che l'art. 3, comma 1 quater, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., prevede che il Direttore Generale sia coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- Visti l'art. 17, comma 2, e l'art.19 della L.R. n. 10/1995, laddove si dispone che il Direttore Generale, per l'esercizio delle sue funzioni di alta direzione dell'Azienda, si avvalga del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- Visto l'art. 3, comma 1- quater e quinquies, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ove si dispone che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, siano nominati dal Direttore Generale e che gli stessi partecipino, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumano la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrano, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale;
- Visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 171/2016 recante le disposizioni per il conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario e Amministrativo;
- Dato atto che i contenuti normativi e lo schema tipo del contratto di prestazione d'opera intellettuale del Direttore Sanitario e Amministrativo sono disciplinati dalla D.G.R. n. 69-8679 del 29/03/2019 e che, come previsto dalla D.G.R. n. 21-3303 del 28.5.2021 (nomina dell'attuale Direttore Generale), i contratti dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico del Direttore Generale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore;
- Visti:
 - il comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale dispone che il Direttore Sanitario, che ha il compito di dirigere i servizi sanitari dell'ASL ai fini organizzativi ed

- igienico-sanitari e di fornire pareri obbligatori al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza, sia un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;
- il comma 8 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., il quale prevede che il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario sia esclusivo e sia regolato da contratto di diritto privato, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile;
 - Dato atto che i criteri per la determinazione degli emolumenti sono fissati dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 25-4646 dell'11/02/2022 e che al Direttore Sanitario viene riconosciuto il trattamento economico complessivo annuo di € 117.600,00, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale;
 - Dato atto che l'importo predetto può essere integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., di un'ulteriore quota incentivante, nella misura massima del 20%, dello stesso, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali;
 - Dato infine atto che il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001 (€ 3.615,00 annui), per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
 - Rilevato che dal curriculum del Dott. Alessandro GIRARDI si evince che lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti dalla succitata normativa, avendo ricoperto il ruolo di Direttore di Struttura complessa di Presidio Ospedaliero in strutture pubbliche per oltre cinque anni e di aver svolto il Coordinamento dell'Area Ospedaliera Aziendale dell'ASL TO4;
 - Dato atto che il Dott. Alessandro Girardi non si trova in nessuno dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e in nessuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario previsti dagli artt. 3 e 11 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dall'art. 66 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché degli articoli 3, comma 1 lett. e), 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. e di non essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito nella Legge 114/2014);
 - Ritenuto, pertanto, di nominare quale Direttore Sanitario dell'A.S.L. TO4 il Dott. Alessandro GIRARDI a decorrere dall'1.3.2023;
 - Visto, infine, il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, in particolare, l'art. 15 e l'art. 41;

DELIBERA

1. Di prendere atto della rinuncia all'incarico di Direttore Sanitario dell'ASL TO4 della dott.ssa Gloria Chiozza a decorrere dall'1.3.2023 e della conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale a lei conferito con deliberazione n. 638 del 15/6/2021;

2. Di nominare, a decorrere dall'1.3.2023 e per le motivazioni di cui in premessa, nel ruolo di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 il Dott. Alessandro GIRARDI;
3. Di procedere alla stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici del Direttore Sanitario, in conformità dello schema approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 69-8679 del 29/03/2019;
4. Di dare atto che la durata dell'incarico del Direttore Sanitario è pari a quella dell'incarico assegnato al Direttore Generale, salvo i casi previsti di risoluzione, prosecuzione per un ulteriore trimestre e sospensione del rapporto contrattuale;
5. Di dare atto che i criteri per la determinazione degli emolumenti sono fissati dal D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 25-4646 dell'11/02/2022, e che al Direttore Sanitario viene riconosciuto il trattamento economico complessivo annuo di € 117.600,00, pari all'80% del trattamento base spettante al Direttore Generale;
6. Di dare atto che l'importo predetto può essere integrato, ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i., di un'ulteriore quota incentivante, nella misura massima del 20%, dello stesso, previa valutazione, da parte della Regione, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente dalla Regione ai Direttori Generali;
7. Di dare inoltre atto che il compenso può essere integrato fino alla concorrenza degli importi massimi previsti dall'art. 2, comma 5 bis, del D.P.C.M. 502/1995, come modificato dal D.P.C.M. 319/2001 (€ 3.615,00 annui), per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o iniziative di studio e aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio;
8. Di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento sono posti a carico del bilancio dell'A.S.L. TO4;
9. Di trasmettere per opportuna conoscenza copia del presente atto deliberativo alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità;
10. Di dare infine atto che i dati relativi alla nomina del Direttore Sanitario verranno pubblicati nel sito dell'A.S.L.TO4, Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione "Personale – Incarichi amministrativi di vertice", ai sensi degli artt. 15 e 41, del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 – comma 2 – L.R. n. 10/95, al fine di consentire l'immediata stipulazione del contratto.

REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso:

- che il Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale A.S.L. TO4 con deliberazione n. _____ del _____ ha nominato il dott. Alessandro GIRARDI quale Direttore Sanitario dell'azienda medesima;
- che il dott. Alessandro GIRARDI ha prodotto formale dichiarazione attestante l'assenza di situazioni ostative all'assunzione della carica di Direttore Sanitario di cui all'art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il dott. Alessandro GIRARDI ha inoltre dichiarato l'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico, ostative alla nomina o alla prosecuzione dell'incarico di cui: all'art. 66, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché agli artt. 3, comma 1 lett. e, 5, 8, 10, 14 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e s.m.i., avente ad oggetto "Regolamento recante le norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" che all'art. 2, comma 1, prevede che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile;

visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 4 agosto 2016 e s.m.i.;

vista la L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;

vista la L.R. 6 agosto 2007, n. 18;

TRA

il Dott. Stefano SCARPETTA, nato a Torino il 21.12.1972, che interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 (C.F./P.IVA 09736160012) quale Direttore Generale della medesima, domiciliato per gli atti relativi al presente contratto presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO)

E

il Dott. Alessandro GIRARDI, nato a Torino il 16.09.1968 (C.F. GRRLSN68P16L219A), residente a Valperga (TO), domiciliato per gli atti relativi alla carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4, Via Po n. 11 – 10034 Chivasso (TO),

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ai sensi dell'articolo 2230 del Codice civile,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Durata)

1. Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO4 conferisce al Dott. Alessandro GIRARDI, che accetta, l'incarico di Direttore Sanitario dell'azienda medesima;
2. L'incarico decorre dal 01.03.2023 e ha durata sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il Dott. Alessandro GIRARDI si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Nelle funzioni di Direttore Sanitario sono comprese anche quelle che sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.
2. Il Dott. Alessandro GIRARDI, nella sua qualità di Direttore Sanitario, risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è oggettivamente responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, nonché della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad esso assegnate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni Il Dott. Alessandro GIRARDI – nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed alla Legge Regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi – è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Art. 3 (Obbligo di fedeltà ed esclusività)

1. Il Direttore Sanitario si impegna a svolgere le funzioni di cui all'art. 2 a tempo pieno e con impegno professionale esclusivo a favore dell'azienda sanitaria. Il Direttore Sanitario, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 4 (Compenso)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è corrisposto al Direttore Sanitario, per tutta la durata contrattuale, un compenso annuo, onnicomprensivo, di €. 117.600,00 (Euro centodiciasettesecento/00), al lordo di oneri e di ritenute di legge. Il compenso stabilito è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il Dott. Alessandro GIRARDI accetta il compenso riconoscendo al predetto effetti pienamente remunerativi della propria prestazione.

2. Il trattamento economico di cui al comma precedente ha carattere di onnicomprensività e, in particolare, comprende le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Al Direttore Sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario.

4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di €. 3.615,00 (euro Tremilaseicentoquindici/00) quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il Direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio, riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo.

La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Art. 5 (Quota incentivante)

1. Il Direttore Generale, tenendo conto degli obiettivi gestionali, di qualità e di trasparenza previsti dalla programmazione regionale e aziendale, stabilisce annualmente gli obiettivi del Direttore Sanitario il cui raggiungimento, accertato anche mediante l'applicazione di appositi indicatori, può determinare la corresponsione, a titolo incentivante, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento di quanto indicato al precedente art. 4, comma 1.

2. In sede di definizione degli obiettivi viene determinata la misura percentuale complessiva del compenso aggiuntivo, la sua ripartizione per singoli obiettivi e le modalità di verifica del loro raggiungimento, in modo tale che la corresponsione della quota sia anche in relazione ai risultati di gestione complessivamente ottenuti dall'Azienda.

Art 6 (Tutela legale)

1. L'Azienda Sanitaria, anche a tutela dei proprio diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Direttore Sanitario in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.

2. L'Azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al Direttore Generale.

3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcelle preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.

4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del Direttore Sanitario.

Art 7 (Risoluzione e sospensione del rapporto contrattuale)

1. Il contratto verrà risolto nei seguenti casi:

- a) quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- b) in caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi;
- c) quando il Direttore Sanitario sia stato revocato ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 10/1995;
- d) quando sia intervenuta sentenza di annullamento dell'atto di nomina ovvero quando si sia proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto medesimo;
- e) nei casi di decadenza automatica disciplinati dall'art. 2, commi 79 e 83, della L. n. 191/2009;
- f) negli altri casi previsti da leggi e regolamenti statali e regionali.

2. Il contratto si intende, altresì, risolto trascorsi tre mesi dalla sostituzione del Direttore Generale, ovvero quando, prima della scadenza di detto termine, sia nominato un soggetto diverso quale Direttore Sanitario.

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere per la durata massima di sei mesi il Direttore Sanitario nei casi previsti dall'art. 18, comma 5, L.R. 10/1995.

4. Nulla è dovuto, a titolo di indennizzo, nei casi previsti dal presente articolo.

Art. 8 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Art. 9 (Oneri e spese contrattuali)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, condiviso e sottoscritto in due originali.

Chivasso, li _____

Il Direttore Generale

Dott. Stefano SCARPETTA _____

Dott. Alessandro GIRARDI _____

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del codice civile, il Dott. Alessandro GIRARDI dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 1, comma 2, 2, commi 1 e 3, 3, 4, e 7 del presente contratto.

Chivasso, li _____

Il Dott. Alessandro GIRARDI _____



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 102 DEL 21/02/2023

**NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE SANITARIO DELL'ASL TO4 DOTT.
ALESSANDRO GIRARDI**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere dal 21/02/2023

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ESECUTIVA DAL 21/02/2023

TRASMESSA al Collegio Sindacale il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si rende copia conforme all'originale informativo sottoscritto digitalmente
da....., composta da n. (.....) fogli/facciate
Chivasso, il

Il Referente incaricato

.....

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*SCARPETTA STEFANO PIERO - Il Direttore Generale ASL TO4 - DIREZIONE GENERALE
GHIGNONE ENRICO - Responsabile ASL TO4 - S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ORTOLANO CARMELA - il responsabile della pubblicazione*